



Magnifica Comunità di Fiemme

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E

CONTROLLO

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni e

modificazioni

- PARTE GENERALE -

Prima versione	Approvata dal Consiglio dei Regolani con delibera n. 119-14/2022 del 28.11.2022
----------------	--

SOMMARIO

1	IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001	pag.	2
1.1	Sintesi della normativa	pag.	2
1.2	L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e di Controllo quale strumento di prevenzione ed esimente della responsabilità in capo all'ente	pag.	7
2	IL MODELLO DELLA MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME	pag.	8
2.1	Finalità, Elaborazione ed Approvazione del Modello	pag.	8
2.2	Obiettivi del Modello	pag.	12
2.3	Verifica ed Aggiornamento del Modello	pag.	12
3	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.	12
3.1	Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	pag.	12
3.2	Composizione dell'Organismo di Vigilanza	pag.	13
3.3	Durata in carica	pag.	14
3.4	Modalità di nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza	pag.	14
3.5	Compiti e Poteri dell'Organismo di Vigilanza	pag.	14
3.5.1	Regole di convocazione e funzionamento	pag.	16
3.5.2	Linee di riporto dell'OdV	pag.	16
3.5.3	Flussi informativi verso l'OdV	pag.	17
3.5.4	Valutazione delle segnalazioni	pag.	19
3.5.5	Tipologia di segnalazioni ammesse	pag.	19
3.5.6	Raccolta e conservazione delle informazioni	pag.	19
3.5.7	Obblighi di riservatezza	pag.	19
3.6	Budget e Logistica	pag.	19
4.	DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE	pag.	20
4.1	Nei confronti degli apicali e dei dipendenti	pag.	20
4.2	Nei confronti dei consulenti / collaboratori esterni	pag.	21
5.	SISTEMA DISCIPLINARE	pag.	21
5.1	Obiettivi del sistema disciplinare	pag.	21
5.2	Struttura del sistema disciplinare:	pag.	21
	5.2.1 nei confronti dei dipendenti	pag.	21
	5.2.2 nei confronti dei Regolani	pag.	22
	5.2.3 nei confronti di consulenti/collaboratori esterni	pag.	22
	5.2.4 nei confronti di partner commerciali e finanziari	pag.	23
	5.2.5 nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	pag.	23
6.	IL CODICE ETICO	pag.	23
6.1	Contenuto del Codice Etico	pag.	23
6.2	Destinatari del Codice Etico	pag.	23

1. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

1.1. Sintesi della normativa

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità cd. "amministrativa" degli enti per alcuni specifici reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da determinati soggetti, responsabilità che va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Scopo del decreto era quello di adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali, quali la Convenzione di Bruxelles del 26.07.1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

La finalità che il legislatore ha voluto perseguire è quella di coinvolgere il patrimonio dell'ente e gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti penali, realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'ente da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia (finanziaria e funzionale) e da persone che esercitano la gestione ed il controllo dell'ente (p.es. amministratori e direttori generali);
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza da uno dei soggetti indicati sub a).

Secondo il principio di legalità, solo i reati espressamente indicati dal decreto 231/2001 generano la responsabilità degli enti. La commissione dei reati previsti dal predetto decreto è sanzionata in tutti i casi con l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico dell'ente.

In caso di commissione di reati di maggiore gravità sono previste anche sanzioni interdittive:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
2. la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni,
3. il divieto di contrarre con la P.A.,
4. l'esclusione da finanziamenti, contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
5. il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il decreto in oggetto è applicato, secondo i principi e le procedure del diritto penale, dal giudice penale. La responsabilità ex d.lgs. 231/2001 si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, salvo che per gli stessi proceda lo Stato del luogo di commissione del reato.

* * * *

Allo stato dell'ultimo aggiornamento del presente Modello, e salve le successive integrazioni e modificazioni, i reati soggetti all'applicazione della normativa del d.lgs. 231/2001 sono quelli di cui all'allegato 1 al presente Modello.

Si riportano, di seguito, solo i reati la cui commissione nell'interesse o a vantaggio della

Magnifica Comunità di Fiemme sarebbe astrattamente configurabile sotto un profilo oggettivo e soggettivo:

a) **articolo 24:** Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.),
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (316-ter c.p.),
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c.p.),
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.),
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- delitto di cui all'art. 2 della l. 898/1986 (indebito conseguimento di fondi agricoli).

b) **articolo 24 bis:** Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature o di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).

c) **articolo 24 ter:** Delitti di criminalità organizzata:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

d) **articolo 25:** Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio:

- peculato, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314, c. 1 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 c.p.);
- abuso d'ufficio, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 323 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri

d'ufficio, quest'ultima anche aggravata, attive e passive (artt. 318, 319, 319-bis, 320 e 321 c.p.);

- corruzione in atti giudiziari attiva e passiva (artt. 319-ter e 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322- bis c.p.).

e) **articolo 25 bis.1**: Delitti contro l'industria e il commercio:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).

f) **articolo 25 ter**: Reati societari:

- false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.); - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- corruzione c.d. "attiva" tra privati (art. 2635, terzo comma, c.c.);
- istigazione alla corruzione c.d. "attiva" tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2 c.c.).

g) **articolo 25 quinquies**, Delitti contro la personalità individuale:

- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

h) **articolo 25 septies**: Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

i) **articolo 25 octies**: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio:

- ricettazione (art. 648 c.p.),
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) ed
- auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

j) **articolo 25-octies.1**: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.493-quater c.p.);
- frode informatica, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetari o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.);
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha a oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 3, c. 2 d.lgs. 184/2021).

k) **articolo 25 novies**: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171 l. 633/1941);
- reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis l. 633/1941).

l) **articolo 25 decies**: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

m) **articolo 25 undecies**: Reati ambientali:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1, 2, 3-bis, 6 l. 150/1992);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 d.lgs. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/2006);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 d.lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006);
- attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p., come introdotto dal d.lgs. 21/2018);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione o sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006).

n) **articolo 25 duodecies**: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in quanto privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, o di cui non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, nel caso in cui i lavoratori

- occupati siano superiori a tre, ovvero siano minori in età non lavorativa, ovvero siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis c.p. (art. 22 d.lgs. 286/1998);
- trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.lgs. 286/1998);
 - favoreggiamento della permanenza dello straniero irregolare nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5, d.lgs. 286/1998).
- o) articolo 25 quinquiesdecies:** Reati tributari:
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000);
 - dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000);
 - omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000);
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000);
 - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000);
 - indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000);
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000).
- p) articolo 25 sexiesdecies:** Contrabbando:
- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.P.R. 43/1973);
 - contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 d.P.R. 43/1973);
 - contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.P.R. 43/1973);
 - contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.P.R. 43/1973);
 - contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.P.R. 43/1973);
 - contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291 d.P.R. 43/1973);
 - altri casi di contrabbando (art. 292 d.P.R. 43/1973);
 - circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 d.P.R. 43/1973).
- q) articolo 25 septiesdecies:** Delitti contro il patrimonio culturale:
- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
 - appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
 - ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.); - falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
 - violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
 - importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
 - uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
 - distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
 - contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).
- r) articolo 25 duodevicies:** Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici:
- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
 - devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

* * * *

1.2. L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e di Controllo quale strumento di prevenzione ed esimente della responsabilità in capo all'ente.

La legge esonera dalla responsabilità l'ente, qualora dimostri di aver fatto quanto possibile per darsi una serie di regole finalizzate a ridurre il rischio di verificazione dei reati ovvero quando dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati; tale esimente opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi.

a) Circa l'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione "apicale", l'esclusione della responsabilità postula essenzialmente tre condizioni:

- che sia stato formalmente adottato quel sistema di regole procedurali interne costituenti il modello;
- che il modello risulti astrattamente idoneo a "prevenire reati della specie di quello verificatosi";
- che tale modello sia stato attuato "efficacemente prima della commissione del reato".

È richiesto inoltre:

- che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ("Organismo di Vigilanza - OdV");
- che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione, e
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

b) Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, la responsabilità dell'ente scatta se vi è stata inosservanza da parte dell'ente degli obblighi di direzione e vigilanza; tale inosservanza è esclusa dalla legge se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati.

Pertanto, sia nel caso di reati commessi da apicali che da sottoposti, l'adozione e l'efficace attuazione da parte dell'ente del modello organizzativo, gestionale e di controllo è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente, per evitare la responsabilità diretta dell'ente.

Il decreto prevede inoltre che il Modello debba:

- a) individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti;
- b) prevedere protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'associazione in merito ai reati da prevenire;
- c) prevedere risorse finanziarie da destinare alla gestione della prevenzione della commissione dei reati di cui al decreto;
- d) prescrivere obblighi di informazione dei confronti dell'organismo di vigilanza;
- e) prevedere un sistema disciplinare interno con concrete sanzioni per il caso di mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

* * * *

2. IL MODELLO DELLA MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME

2.1. Finalità, Elaborazione e Approvazione del Modello

La Comunità dei Vicini di Fiemme è l'universalità dei Vicini, alla quale appartiene, a titolo originario, il patrimonio collettivo, consistente prevalentemente nelle terre silvo-pastorali sulle quali i Vicini esercitano, per consolidata consuetudine, i propri diritti di vicinia, e che si articola nelle Regole. Essa è una formazione sociale ai sensi dell'art. 2 della Costituzione.

La Comunità dei Vicini di Fiemme è giuridicamente impersonata e rappresentata dalla sua storica "Magnifica Comunità di Fiemme", libera e autonoma istituzione locale che opera, in conformità con la sua antica normativa, in una sfera di interessi collettivi per il benessere generale dei Vicini.

La Magnifica Comunità di Fiemme ha le seguenti finalità e funzioni: a) di autonomo ordinamento statutario, nel rispetto delle leggi vigenti e in secolare continuità con le sue consuetudini, aggiornate al vivere moderno; b) di autonoma normativa regolamentare nel campo del suo ordinamento; c) di autonoma amministrazione dei beni oggetto del patrimonio comunitario universale, ai fini del mantenimento, dell'incremento e del miglioramento degli stessi, nonché ai fini dell'esercizio dei diritti vicinali di godimento e di partecipazione alle rendite da essi ricavabili; d) di libera gestione dei beni del patrimonio collettivo, anche attraverso la costituzione di istituti associativi e societari contemplati nel Codice Civile e la partecipazione in istituti già costituiti, al fine della loro tutela e valorizzazione e della loro maggiore produttività, sempre nel quadro del benessere generale dei Vicini; e) di suo proprio istituzionale controllo.

Alla Magnifica Comunità di Fiemme, quale persona giuridica rappresentativa dell'universalità dei Vicini, è attribuita la titolarità del patrimonio collettivo. A nome della Magnifica Comunità di Fiemme è intavolata la proprietà dei beni costituenti il patrimonio comunitario universale. Per tali beni è annotato al Libro Fondiario l'assoggettamento al vincolo dell'uso civico.

Il patrimonio collettivo è costituito: a) da beni immateriali, consistenti nei valori di solidale appartenenza a una compatta unità vicinale insediata su un proprio territorio sempre ben salvaguardato, nonché dai beni costituenti il patrimonio storico e artistico; b) dai beni materiali, consistenti nelle terre a prevalente destinazione silvo-pastorale di originaria acquisizione vicinale, o acquistati anche successivamente e aventi identica destinazione, che costituiscono il patrimonio comunitario universale, che è inalienabile, indivisibile, imprescrittibile; c) dai beni materiali, mobili e immobili, che non hanno natura di patrimonio comunitario universale e che sono liberamente disponibili, in quanto strumentali e destinati all'amministrazione.

L'impiego delle rendite ricavate dalla gestione del patrimonio collettivo, amministrato dalla Magnifica Comunità di Fiemme, è disciplinato da appositi regolamenti, in maniera da assicurare la partecipazione al godimento delle rendite di tutti i Vicini, in primo luogo mediante interventi di solidarietà a sostegno delle fasce sociali più bisognose e mediante interventi anche a dimensione regoliera diretti al progresso sociale, culturale ed economico dell'intera Comunità dei Vicini.

Al 2022 fanno parte della Magnifica Comunità di Fiemme 11 Regole (paesi) e quasi 20.000 Vicini. Si diventa vicino (abitante del vicus) per nascita da genitori vicini oppure

per adozione (ma non per matrimonio) o ancora dopo 25 anni di residenza e abitazione continuativa in una delle 11 Regole.

La Magnifica Comunità di Fiemme è amministrata da un Consiglio dei Regolani, organo assembleare eletto ogni 4 anni e composto da 11 Regolani (ossia da coloro che ottengono il maggior numero di voti in ogni Regola); il Consiglio elegge al suo interno lo Scario, ossia il presidente, che rimane in carica quanto il Consiglio dei Regolani e non può essere eletto più di due volte consecutive.

Il territorio della M.C.F. si estende per oltre 20.000 ettari, il 55% dei quali (oltre 11.000 ettari) è coltivato a bosco, mentre circa 2.000 sono gli ettari destinati al pascolo; il resto è alpe e improduttivo. Si tratta del patrimonio forestale accorpato più consistente del Trentino e di uno dei maggiori e più importanti dell'intero arco alpino.

Parlando di bosco, di alberi e di legname si entra nel cuore dell'aspetto aziendale e produttivo della Magnifica Comunità. Il patrimonio comunitario è una proprietà collettiva ed è gravato da uso civico ai sensi della L. 16.06.1927 nr. 1766; non può essere diviso fra i suoi Vicini; non può essere usucapito e può essere alienato solo in circostanze eccezionali e in porzioni limitate, previa autorizzazione della Provincia Autonoma di Trento e con l'obbligo al reintegro patrimoniale.

La gestione dei boschi e dei pascoli è demandata all'Azienda Agricola Forestale della M.C.F. Dalle foreste comunitarie si ricavano circa 40.000 m³ di legname ogni anno (su un quantitativo di circa 100.000 m³ da tutti i boschi della Valle, compresi quelli di proprietà comunale). Il prodotto legnoso tipico e più pregiato della Val di Fiemme è l'abete rosso che - per le sue caratteristiche strutturali, dovute all'ambiente particolarmente favorevole in cui cresce (grana sottile, anelli stretti, scarsa nodosità, buona cilindricità, elasticità e facilità di lavorazione), e alle attente tecniche selvicolturali che la Comunità ha sempre attuato - rappresenta un prodotto di grande pregio. La quantità di legname prodotto non è grande, se confrontata al fabbisogno annuo nazionale, ma è sufficiente perché la M.C.F. abbia saputo conquistare un mercato di nicchia, che le consente di realizzare una proficua attività economica assicurando occupazione a un centinaio di dipendenti - fra cui 8 custodi forestali e 3 tecnici forestali laureati - e a una quarantina di piccole aziende di boscaioli e autotrasportatori che lavorano ogni anno prevalentemente per la Comunità.

L'attività è, infatti, principalmente gestita attraverso appalti a ditte artigiane esterne (sia per le operazioni di taglio ed allestimento del legname che per il successivo trasporto); in parte residuale tali attività sono svolte direttamente dall'Ente con proprio personale (inquadrate nel settore agricoltura dell'INPS). Sono invece eseguite interamente con personale proprio altre attività sul territorio, che spaziano dalla manutenzione della viabilità forestale (circa 300 km), alle attività più squisitamente agricole come la coltivazione delle piantine partendo dal seme ed alla loro successiva messa a dimora in bosco. È da precisare che l'attività agricola della Comunità parte dal vivaio forestale di proprietà, alle cure colturali sulle piantagioni che si svolgono nei successivi decenni, comprendenti sfolli diradi, per arrivare al taglio di maturità delle piante.

Eseguita direttamente è anche la manutenzione delle strutture destinate all'alpeggio, pur precisando che tali strutture (circa una ventina) sono assegnate in uso civico agli allevatori Vicini, che provvedono alla monticazione, durante la stagione estiva, del loro bestiame, con esclusione di bestiame forestiero.

L'Azienda Agricola Forestale vende poi il legname prodotto nei boschi della M.C.F. alla Magnifica Comunità di Fiemme – Azienda Segagione Legnami S.p.A., il cui capitale

sociale è interamente detenuto dall'Ente, che lo sottopone a una prima lavorazione e trasformazione nel moderno stabilimento di Ziano di Fiemme. I tronchi vengono misurati, scortecciati e poi segati in tavole (assi): quelle di migliore qualità sono vendute direttamente, mentre quelle di minore pregio sono trasformate in listelli giuntati (semilavorati). Il mercato prevalente è costituito dalle aziende che producono serramenti, arredamenti, cornici per quadri, battiscopa.

La Magnifica Comunità di Fiemme rappresenta quindi un armonioso connubio fra antichissime tradizioni di coltivazione del territorio, e del bosco

In particolare, e l'esigenza di un continuo ammodernamento tecnologico, selvicolturale e produttivo per inventare strategie di marketing che sappiano stare al passo con la domanda del mercato e della potente concorrenza (soprattutto straniera) in questo settore.

L'ultimo aspetto da sottolineare è quello sociale, umano e culturale della M.C.F. Per tradizione e per statuto, essa deve destinare i suoi profitti a beneficio dei Vicini e della collettività, per interventi di solidarietà a sostegno delle fasce sociali più bisognose e al progresso sociale, culturale ed economico dell'intera Comunità dei Vicini.

Il palazzo dove la Magnifica Comunità di Fiemme ha la propria sede legale a Cavalese venne costruito, come propria residenza estiva, nella prima metà del XVI secolo dal vescovo Bernardo Clesio (figura importante del Trentino), e fu poi completato dal suo successore Cristoforo Madruzzo; esso raccoglie un ingente patrimonio documentaristico, storico, artistico, pittorico ed etnografico, di cui è stata completata la ristrutturazione e l'adeguamento a fini museali quale Museo della civiltà fiemmesa.

La M.C.F. ha realizzato, in passato, importanti opere e iniziative in favore della sua gente: si ricordano i ripetuti interventi per calmierare i prezzi del grano nei periodi di carestia dei secoli lontani, la costruzione della strada che collega la Valle dell'Adige con Fiemme a partire da Ora; la costruzione dell'Ospedale di Cavalese fra il 1955 al 1960 e poi l'acquisto di svariate attrezzature sanitarie per l'Ospedale e per le case di riposo della Valle; l'organizzazione di mostre sui pittori fiemmesesi, pubblicazioni editoriali sostenute o curate direttamente per diffondere la storia e la cultura locali; le contribuzioni a favore di studenti bisognosi e meritevoli e alle associazioni volontarie della Valle che operano nella protezione civile, nello sport, nel folklore, nel turismo e nella cultura; le incentivazioni alla zootecnia e alle attività agricole; e altro ancora.

Se si considerano, dunque, la storia dell'autonomia della M.C.F., le sue tradizioni colturali e culturali, la sua costante attenzione verso il territorio, l'ambiente e le esigenze dei suoi Vicini, l'oculatezza plurisecolare con cui ha governato e regolato l'utilizzazione delle risorse naturali secondo criteri ben precisi e non distruttivi, l'impegno che essa dedica per adottare le tecniche e le misure più consone per garantire la sicurezza dei suoi lavoratori, le finalità sociali e filantropiche che essa deve perseguire, per statuto, nell'impiego delle sue rendite: ebbene, si può facilmente capire perché nel 1997 la Comunità abbia conseguito (prima azienda del suo genere nell'intero arco alpino) la Ecocertificazione internazionale secondo i principi del *Forest Stewardship Council* (F.S.C.), sulla piena sostenibilità ambientale delle sue attività, nel rispetto degli accordi internazionali di Strasburgo e di Helsinki sulle biodiversità che regolano i rapporti di eco-compatibilità fra le esigenze della popolazione e l'habitat naturale. Qualche anno dopo è stata ottenuta anche la certificazione P.E.F.C.

Nelle singole Regole i Vicini sono immatricolati, per consolidata consuetudine, nei

Fuochi, che sono nuclei familiari di norma rappresentati, ai fini dell'esercizio dei diritti di vicinia, dal Capofuoco. Lo stato di Vicino (acquisto, sospensione, interruzione e perdita della qualifica), lo stato di Fuoco (familiare, singolo e di convivenza), lo stato di Capofuoco, e la rappresentanza del Fuoco, formano oggetto delle norme del Regolamento dell'impianto e della tenuta delle matricole.

Gli organi della Magnifica Comunità di Fiemme (Consigli di Regola e Consiglio dei Regolani) sono elettivi e durano in carica quattro anni. A ogni quadriennio lo Scario indice, a norma di regolamento, le elezioni comunitarie per la formazione dei Consigli di Regola. Elettori sono i Vicini Capifuoco iscritti negli elenchi elettorali a norma di regolamento. I Consigli di Regola eleggono a loro volta il Collegio di Controllo, organo di garanzia composto di cinque Vicini con formazione giuridica, economica o tecnica che dura in carica cinque anni. Il Collegio di Controllo nomina i cinque componenti del Collegio dei Revisori (tre sono effettivi e due sono supplenti).

Gli organi collegiali della Magnifica Comunità di Fiemme sono:

- il Consiglio di Regola;
- il Consiglio dei Regolani;
- il Collegio di Controllo;
- il Collegio dei Revisori.

Gli organi individuali della Magnifica Comunità di Fiemme sono:

- lo Scario ed il Vicescario;
- i Regolani ed i Viceregolani.

Sebbene l'adozione del Modello rappresenti una facoltà e non un obbligo, la Magnifica Comunità di Fiemme (di seguito, per brevità, anche solo MCF) ha deciso di intraprendere il percorso che conduce alla elaborazione e costruzione del Modello, al duplice fine di adeguarsi alle finalità di prevenzione indicate dal Legislatore e di proteggere dagli effetti negativi derivanti da una inopinata applicazione di sanzioni, gli interessi degli apicali e dei dipendenti e, in ultima analisi, di tutti gli stakeholders, compresi i Vicini.

MCF ritiene inoltre che l'adozione del Modello costituisca un'opportunità importante di verifica, revisione e integrazione dei processi decisionali e applicativi della stessa, nonché dei sistemi di controllo dei medesimi, rafforzando l'immagine di correttezza e trasparenza alla quale si è sempre orientata l'attività dell'Ente.

Il Modello di MCF si compone della presente Parte Generale, di una Parte Speciale, di un Codice Etico 231 e di un allegato contenente l'elenco aggiornato dei reati-presupposto. Tutte le procedure aziendali elaborate da MCF per regolare i processi a rischio sono da considerarsi parte integrante del Modello (si veda Allegato 2 "Elenco procedure aziendali").

Il lavoro di analisi e di preparazione del Modello si è articolato nelle seguenti fasi:

- Identificazione delle aree di rischio; questa fase ha comportato l'identificazione dei processi operativi nelle varie aree di attività, mediante l'esame della documentazione di rilievo e interviste mirate con i soggetti chiave nell'ambito della struttura dell'organizzazione, nonché la verifica di tali processi operativi alla luce delle fattispecie di illecito previste dalla legislazione di cui si tratta (fase di mappatura dei processi a rischio);
- Verifica delle procedure operative e di controllo esistenti ed identificazione delle

- azioni di miglioramento, individuando modifiche e integrazioni necessarie/opportune (fase di gap analysis – riscontrabili all'interno della risk map);
- Predisposizione del Modello prevedendo l'aggiornamento progressivo e periodico delle singole procedure e protocolli operativi.
 - Conferimento dell'incarico di Organismo di Vigilanza.

2.2. Obiettivi del Modello

Con l'adozione del modello, MCF si pone l'obiettivo principale di disporre di un sistema strutturato di procedure, protocolli e controlli che riduca, tendenzialmente eliminandolo, il rischio di commissione dei reati rilevanti e dei comportamenti illeciti in genere, nei processi a rischio.

Infatti, la commissione di qualsivoglia tipo di illecito (penale, amministrativo e civile) è contraria alla volontà di MCF, come dichiarato nel Codice Etico e qui confermato, e comporta sempre un danno per la stessa, anche se apparentemente ed erroneamente possa essere considerata nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Il Modello ha lo scopo di predisporre gli strumenti per il monitoraggio dei processi a rischio, per un'efficace prevenzione dei comportamenti illeciti, per un tempestivo intervento nei confronti di atti posti in essere in violazione delle regole interne e per l'adozione dei necessari provvedimenti disciplinari di sanzione e repressione.

2.3. Verifica ed Aggiornamento del Modello

Il Modello è stato costruito sulla base della situazione attuale delle attività di MCF e dei processi operativi. Esso è uno strumento vivo e corrispondente alle esigenze di prevenzione e controllo della stessa; in conseguenza, deve provvedersi alla periodica e costante verifica della rispondenza del Modello alle predette esigenze, provvedendo quindi alle integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie.

Una prima approfondita verifica si rende necessaria dopo una prima fase temporale di applicazione, di durata sufficientemente significativa, onde poter disporre della controprova operativa del Modello. Inoltre, una verifica si rende necessaria ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative significative, particolarmente nelle aree già individuate come a rischio.

Le verifiche sono svolte dall'Organismo di Vigilanza, che all'occorrenza può avvalersi della collaborazione e assistenza di professionisti esterni, per poi proporre allo Scario le integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie o opportune. Il Consiglio dei Regolani provvederà quindi all'adozione formale delle integrazioni e modifiche al Modello.

* * * *

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Il d.lgs. 231/2001 prescrive di affidare ad un organismo appositamente costituito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, attribuendo al medesimo organismo autonomi poteri di iniziativa e

controllo.

3.2. Composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nominato dalla Presidenza, deve possedere requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione. L'Organismo di Vigilanza è composto da un componente esterno all'organizzazione.

Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza dovrà possedere i seguenti requisiti soggettivi a ulteriore garanzia dell'autonomia ed indipendenza richieste dall'incarico:

a) Onorabilità

La carica non può essere ricoperta da coloro che:

- si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- hanno riportato condanna, anche non ancora definitiva e anche se a pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- incorrono in cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 c.c.;
- hanno subito condanne, ancorché non definitive, per uno dei reati ai quali è applicabile il decreto.

b) Professionalità

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere complessivamente un bagaglio di strumenti e conoscenze tecniche proprie delle figure deputate allo svolgimento dell'attività ispettiva e di controllo, nonché adeguate conoscenze di natura giuridica in merito al sistema delineato dal d.lgs. 231/2001. Tali requisiti vanno valutati con riferimento ai rischi specifici di MCF. Il possesso di tali requisiti in capo all'OdV può anche trovare attuazione attraverso figure professionali esterne di cui si chiedi la consulenza.

c) Indipendenza

I membri esterni dell'OdV non devono avere, con MCF, ulteriori rapporti di natura patrimoniale o altre relazioni economiche di rilevanza tale da compromettere la propria autonomia di giudizio.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e funzioni, non è soggetto al potere gerarchico e/o disciplinare di alcun organo o funzione dell'organizzazione.

Alla nomina, alla revoca e alla sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza

provvede lo Scario con apposita delibera, come di seguito specificato.

3.3. Durata in carica

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per quattro anni dalla data della nomina e sino alla successiva riunione del Consiglio dei Regolari che provvede alla sua rinomina o alla sua sostituzione.

3.4. Modalità di nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio dei Regolari e da questi può essere revocato.

Lo Scario deve, con delibera motivata, revocare il mandato all'Organismo di Vigilanza o a singoli membri dello stesso nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di autonomia e indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano verificate cause di incompatibilità.

Lo Scario deve altresì revocare, prima della naturale scadenza, attraverso una delibera motivata, il mandato ai membri dell'Organismo di Vigilanza qualora vi sia omissione, in tutto o in parte, nello svolgimento dei compiti attribuiti o vi sia manifesta negligenza o imperizia nello svolgimento degli stessi.

Con riferimento al membro interno, la cessazione del rapporto di lavoro con l'organizzazione del soggetto interno determina la contemporanea decadenza dall'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza, salvo diversa delibera del Consiglio dei Regolari.

Rinuncia – dimissioni

In caso di rinuncia o dimissioni di un membro dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva allo Scario, che prenderà senza ulteriore indugio le decisioni del caso.

Decadenza dei componenti

Sono causa di decadenza dall'incarico di componente dell'OdV:

- morte;
- sopravvenuta incapacità/infermità tale da non poter attendere all'espletamento dell'incarico.

Decadenza dell'ODV

L'organismo si intende decaduto se viene a mancare per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, lo Scario provvede alla nomina dei nuovi componenti.

L'organo decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza.

3.5. Compiti e Poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha i seguenti compiti e i relativi poteri di iniziativa:

- adottare in piena autonomia il proprio regolamento;
- verificare la coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello istituito;
- vigilare sul mantenimento nel tempo dei requisiti di adeguatezza a fini prevenzionali e di funzionalità del Modello;
- segnalare la necessità di aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi

- operate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti, attraverso la formulazione di proposte all'organo amministrativo per gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i. significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii. significative modificazioni dell'assetto organizzativo interno e/o delle attività di MCF; iii. modifiche normative.
- segnalare alle competenti funzioni di MCF quelle violazioni accertate del Modello che possano determinare l'insorgere di responsabilità in capo all'ente, per gli opportuni provvedimenti;
 - riferire allo Scario sullo stato di attuazione del Modello.

All'Organismo di Vigilanza, affinché possa svolgere i suddetti compiti, sono conferiti poteri che si estrinsecano sul piano operativo nei seguenti compiti:

- verificare l'attuazione delle procedure/presidi di controllo previsti dal Modello;
- suggerire e promuovere l'emanazione di nuove disposizioni procedurali o integrative/modificative delle stesse;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando allo Scario le possibili aree di intervento;
- coordinarsi con le funzioni dell'ente preposte per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da effettuarsi nei confronti dei Dipendenti e degli Organi dell'ente finalizzate alla sensibilizzazione degli stessi e a fornire loro le conoscenze di base della normativa di cui al d.lgs. 231/2001;
- condurre ricognizioni sull'attività di MCF ai fini dell'aggiornamento e dell'eventuale approfondimento di aspetti dei processi dell'ente;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da MCF, nell'ambito dei processi sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in apposita relazione da prodursi in sede di reporting agli organi deputati;
- relazionarsi con allo Scario al fine di valutare l'adozione di sanzioni disciplinari
- relative a violazioni/omissioni delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, fermo restando la competenza dello stesso Scario per la promozione del procedimento disciplinare e l'irrogazione delle eventuali sanzioni;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essergli/le trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni direttive (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello.

A tal fine l'OdV ha libero e incondizionato accesso a tutta la documentazione di MCF che ritiene rilevante - senza necessitare di alcuna previa autorizzazione per l'acquisizione - e deve essere costantemente informato dal personale competente:

- sugli aspetti dell'attività che possono esporre MCF al rischio di commissione di uno dei reati;
- sui rapporti con i consulenti e i partner che operano per conto dell'ente nell'ambito di operazioni sensibili;
- sulle operazioni straordinarie di MCF.

L'OdV ha, inoltre il potere di:

- attivare e svolgere le necessarie verifiche interne, raccordandosi con le funzioni dell'ente interessate;
- effettuare specifiche verifiche sulla reale idoneità del Modello alla prevenzione dei reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, con l'ausilio di consulenti esterni). Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti e processi e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da MCF in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole del Modello.

L'OdV infine svolge una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese, degli eventi considerati rischiosi e - con verifiche a campione - della consapevolezza che gli organi dell'ente e i dipendenti mostrano rispetto alle problematiche emergenti nel contesto di MCF con riferimento alla responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del decreto.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* annuale al Consiglio dei Regolani. In particolare, in caso di esito negativo, l'OdV esporrà, nel piano relativo all'anno successivo, i miglioramenti da attuare.

3.5.1. Regole di convocazione e di funzionamento

La convocazione della prima riunione del primo OdV è disposta dal componente più anziano fino alla nomina del Presidente che andrà individuata e formalizzata dall'OdV medesimo.

Il primo OdV dovrà:

- controllare la regolarità delle nomine dei componenti (che siano state effettuate nel pieno rispetto dei criteri di scelta indicati nel Modello);
- darsi un termine breve per l'eventuale adozione del regolamento interno. Tale atto, di esclusiva competenza interna, dovrà essere approvato esclusivamente dall'OdV e comunicato allo Scario.

È interesse di MCF, senza voler in alcun modo minare l'autonomia dell'OdV, specificare alcuni elementi che andranno inseriti nel regolamento interno, seguendo le linee guida di seguito indicate.

Se è vero che il regolamento è un atto proprio dell'OdV, che non necessita di approvazione da parte del vertice di MCF è vero anche che la priorità è quella di avere un Modello che sia nel suo complesso efficace ai fini di una ottimizzazione del sistema di MCF e di una riduzione del rischio reati. Da ciò discende che l'OdV dovrà redigere il proprio regolamento, in piena autonomia, dando però adeguato riscontro ai punti seguenti:

- l'attività dell'OdV dovrà essere documentata in maniera dettagliata e formale;
- stabilire una procedura di intervento per i casi di urgenza;
- stabilire una procedura di registrazione ed archiviazione di tutte le segnalazioni ricevute con l'obbligo di procedere ad una disamina e ad una decisione scritta motivata sulla preliminare archiviazione o sulla decisione di svolgere accertamenti.

3.5.2. Linee di riporto dell'OdV

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità utilizzando due linee di reporting:

- su base continuativa, direttamente verso lo Scario.

- almeno una volta l’anno, nei confronti del Consiglio dei Regolani.
- Il reporting ha ad oggetto:
- l’attività svolta dall’OdV;
 - le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse, sia in termini di comportamenti o eventi interni a MCF che di efficacia del Modello.

Ogni qualvolta, in base all’attività compiuta dall’OdV, si evidenzino delle anomalie, prontamente viene informato lo Scario, indicando altresì i possibili interventi migliorativi.

Almeno una volta l’anno, l’OdV predispone un report relativo alle verifiche specifiche effettuate, con indicazione dell’esito delle stesse, gli interventi eventualmente richiesti al Consiglio dei Regolani, con l’indicazione di quelli sui quali si è intervenuto e quelli cui l’organo di vertice ha deciso di non dare corso, l’eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili.

Qualora l’OdV dovesse riscontrare criticità riferibili a uno dei membri del Consiglio dei Regolani, la corrispondente segnalazione dovrà essere prontamente inoltrata allo Scario, mentre in caso di criticità rilevate nei confronti dello Scario la segnalazione andrà fatta al Collegio di Controllo.

Lo Scario ha la facoltà di richiedere un incontro con l’OdV, il quale a sua volta ha facoltà di richiedere un incontro con quest’ultimo. Gli incontri devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite.

3.5.3 Flussi informativi verso l’OdV

All’Organismo devono essere trasmesse le informazioni di cui alla seguente tabella. Le segnalazioni all’OdV possono avvenire per iscritto presso la sede della società, all’attenzione dell’OdV, oppure tramite utilizzo dell’apposita cassetta postale interna (dedicata ed accessibile solo all’OdV) oppure per via telematica all’indirizzo e-mail dell’OdV: odv@mcfiemme.eu.

INFORMAZIONE	SOGGETTO TENUTO AD INVIARLA	CADENZA
Ogni violazione (o presunta violazione) del Modello o del Codice Etico	Chiunque ¹	a evento
Notizie relative a operazioni straordinarie	Scario / Responsabile amministrativo	a evento
Modifiche dell’organigramma, nuove deleghe, nuove assunzioni	Responsabile amministrativo	a evento
Notizie relative all’attività ispettiva o di verifica intrapresa da pubblici uffici (GdF, Ispettorato del Lavoro...), con invio del relativo verbale	Responsabile amministrativo	a evento
Variazioni dell’assetto organizzativo o associativo	Scario / Responsabile amministrativo	a evento

¹ Il personale dipendente di Magnifica Comunità di Fiemme potrà decidere se fare la segnalazione in oggetto al proprio superiore gerarchico ovvero direttamente all’OdV. In entrambi i casi, è assicurato il rispetto della riservatezza dell’identità del segnalante ai sensi dell’art. 6, comma 2.bis d.lgs. 231/2001.

Controlli o interventi ispettivi da parte di organismi pubblici sui contributi ricevuti	Responsabile amministrativo	a evento
Procedure di concessione o autorizzazione collegate all'esercizio delle attività di MCF, ivi comprese eventuali richieste di finanziamento o agevolazioni, avviate presso organismi pubblici	Responsabile amministrativo	annualmente
Infortuni sul lavoro o incidenti, di entità non trascurabile per conseguenze o modalità, o relative a richieste di riconoscimento di malattie professionali	RSPP Scario/Responsabile amministrativo	a evento
Ogni e qualsiasi variazione delle attività che possano comportare variazioni nelle aree di rischio	Scario	a evento
Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, connessi al compimento di reati-presupposto	Scario	a evento
Eventuali sanzioni irrogate ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni	Scario	a evento
Eventuali rapporti preparati dai responsabili di funzioni di controllo, per essere discussi in seno al Consiglio dei Regolani, nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001	Scario	a evento
Notizie relative ai procedimenti per violazioni del Codice Etico o del Modello, comunque legati alla violazione di regole di comportamento nell'ambito dei processi sensibili, alle eventuali sanzioni disciplinari e/o contrattuali irrogate a dipendenti e consulenti, in conseguenza delle suddette violazioni, ovvero alla eventuale archiviazione o decadenza di tali procedimenti con le relative motivazioni	Scario	a evento

L'Organismo di Vigilanza non è dotato di poteri disciplinari. Per quanto riguarda l'accertamento di infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano, pertanto, invariati i poteri che il Consiglio dei Regolani ha eventualmente delegato al proprio interno. All'Organismo di Vigilanza competerà monitorare il sistema disciplinare con riferimento alle fattispecie di cui si tratta.

In caso di violazione del Modello, inoltre, l'Organismo di Vigilanza può proporre di applicare adeguati provvedimenti sulla base di quanto previsto dal sistema sanzionatorio del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre essere destinatario di notizie o informazioni

rilevanti da parte di qualsiasi terzo e valuterà le segnalazioni ricevute, e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a un'indagine interna.

3.5.4 Valutazione delle segnalazioni

L'OdV gestisce e valuta le segnalazioni in totale autonomia, nel pieno rispetto della privacy e della riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato ai sensi dell'art. 6, comma 1 bis, let. a) d.lgs. 231/2001.

Come previsto dall'art. 6, comma 1 bis, lettera d) d.lgs. 231/2001, sono vietati atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Magnifica Comunità di Fiemme o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave e/o in malafede).

3.5.5 Tipologia di segnalazioni ammesse

Al fine di rendere quanto più possibile efficace il controllo interno sui profili di rischio 231/01, Magnifica Comunità di Fiemme ritiene di dover richiedere l'intervento dell'OdV su segnalazioni:

- in cui sono indicati i riferimenti del segnalante;
- in cui non sono indicate espressamente violazioni (o presunte tali) delle disposizioni del Modello, ma sono allegati documenti, immagini o quant'altro da cui si possa evincere la commissione di fattispecie di reato ex d.lgs. 231/01;
- in cui non sono indicati i riferimenti del segnalante (cd. atto anonimo).

3.5.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informativa o segnalazione sarà raccolta e conservata dall'OdV in apposito database (informatico e/o cartaceo) in conformità alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

L'accesso all'archivio, che dovrà essere protetto da idonee misure di sicurezza (es. cassetti a chiave e comunque non accessibili ad altro personale), è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV e/o loro ausiliari autorizzati.

3.5.7 Obblighi di riservatezza

I componenti dell'OdV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie e informazioni apprese nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti dell'OdV assicurano di gestire con riservatezza le informazioni di cui entrino in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi.

In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'OdV sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia.

3.6. Budget e logistica

L'OdV deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività (es. consulenze specialistiche, trasferte, etc.).

A tal fine Magnifica Comunità di Fiemme provvede a dotare l'OdV di un fondo

adeguato, in base alla richiesta di fondo spese che l'Organismo dovrà presentare annualmente al Consiglio dei Regolani dopo aver redatto il proprio piano operativo. L'importo così determinato potrà essere oggetto di successiva richiesta di integrazione. Le spese sostenute dall'OdV sono soggette a rendicontazione allo Scario.

Il budget attribuito annualmente dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che l'OdV dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di somme non spese nel corso dell'anno, queste saranno computate ai fini della richiesta di budget per l'anno seguente.

L'OdV dovrà inoltre avere a disposizione all'interno della sede di Magnifica Comunità di Fiemme, anche se non in via esclusiva, di spazi idonei ove svolgere la propria attività e conservare, con modalità adeguate a garantire la riservatezza dei dati in suo possesso, la propria documentazione. Potrà, inoltre, disporre del personale di segreteria e di strumenti tecnici adeguati all'assolvimento dei propri compiti.

* * * *

4. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE

4.1. Nei confronti degli apicali e dei dipendenti

Il presente Modello è oggetto di comunicazione a tutti i soggetti interessati, secondo modalità e tempi definiti dall'OdV d'intesa con la funzione competente, tali da favorire la massima conoscenza delle regole comportamentali e dei presidi di controllo di cui Magnifica Comunità di Fiemme ha ritenuto di dotarsi.

Il Modello è disponibile e visionabile nella sua interezza presso la sede della Magnifica Comunità di Fiemme ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarlo.

Il Modello (unitamente al Codice Etico) è comunicato a tutte le risorse presenti in Magnifica Comunità di Fiemme al momento della sua approvazione, con l'invio telematico dello stesso a tutto il personale. Sarà inviato e/o consegnato anche ai nuovi assunti.

Il personale dovrà firmare una conferma di ricezione della documentazione inviata, nonché un impegno a non divulgarlo a terzi.

L'intera documentazione sarà disponibile anche in forma cartacea a richiesta del personale interessato.

La formazione

L'Organismo di Vigilanza, d'intesa con la funzione competente, definisce programmi di formazione/informazione dei soggetti dell'organizzazione, in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e delle deleghe attribuite, nonché del livello di rischio dell'area nella quale essi operano.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 è obbligatoria al momento dell'introduzione del Modello, del suo aggiornamento e, in ogni caso, quando si renda necessario a giudizio dell'OdV.

Essa è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'area di rischio in cui questi operano e dell'aver o meno funzioni di rappresentanza dell'ente.

In particolare la formazione è garantita:

- da un incontro di formazione iniziale, seguito da corsi di aggiornamento a cadenza periodica stabiliti dall'OdV;
- dall'invio a mezzo posta elettronica di apposite comunicazioni nel caso di modifiche del Modello, del sistema di deleghe e procure, dell'assetto organizzativo, o di

innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001.

Per i tutti i corsi tenuti occorrerà predisporre una documentazione da cui si evincano:

- i temi trattati;
- i formatori;
- il personale invitato a partecipare;
- il personale presente (fogli di presenza);
- la documentazione rilasciata;
- i test di riscontro e le relative modalità di somministrazione.

Tutta la documentazione prodotta è archiviata dall'OdV.

4.2. Nei confronti dei consulenti / collaboratori esterni

Magnifica Comunità di Fiemme provvede all'informazione dei soggetti che operano per conto dell'organizzazione e sotto la vigilanza e il coordinamento dei suoi apici, in particolare ai consulenti e/o collaboratori esterni a vario titolo che operano in aree e con attività a rischio, della esistenza delle regole comportamentali e procedurali di interesse.

Nei contratti conclusi con tali soggetti dovranno essere inserite apposite clausole contrattuali di tutela della società, volte a prevedere le conseguenze/sanzioni derivanti dalla contravvenzione alle predette regole comportamentali e procedurali.

* * * *

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Obiettivi del sistema disciplinare

Come espressamente richiesto dalla normativa in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, un adeguato sistema sanzionatorio, commisurato alla violazione e con prioritario fine preventivo, è stato previsto per la violazione delle norme del Codice Etico, nonché delle procedure previste dal Modello.

5.2. Struttura del sistema disciplinare

5.2.1. nei confronti dei dipendenti

Le procedure previste dal Codice Etico e dal Modello costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c., e la violazione delle regole comportamentali del Codice Etico e del Modello costituisce illecito disciplinare, con gli effetti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e interna applicabile.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, let. d), d.lgs. 231/2001, costituiscono illecito disciplinare anche le seguenti condotte:

- a) violazione delle misure di tutela del segnalante (2);
- b) effettuazione, con dolo o colpa, di segnalazioni che si rivelano infondate.

I provvedimenti disciplinari applicabili, in ordine crescente di gravità, consistono, conformemente alle norme sopra richiamate, nei seguenti provvedimenti:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione,
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni di

- effettivo lavoro;
- licenziamento senza preavviso.

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al Modello, da parte dei dipendenti soggetti al CCNL, costituisce illecito disciplinare: pertanto il codice disciplinare di cui al CCNL deve intendersi integrato dalle seguenti disposizioni.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall’apparato sanzionatorio di cui agli articoli di riferimento del CCNL.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni di cui all’art. 7 della legge 300/1970 in relazione alla previa contestazione dell’addebito al dipendente, al fine di consentire al medesimo la difesa e l’allegazione di eventuali giustificazioni.

Nessun procedimento disciplinare rilevante ai fini del Modello potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare per violazione del Modello potrà essere irrogata, senza la preventiva informazione e il parere non vincolante dell’OdV.

5.2.2. nei confronti dei Regolani

Si fa qui riferimento alle “segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai fini del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte”, presentate a tutela dell’integrità dell’ente, di cui all’art. 6, comma 2 bis, let. a) d.lgs. 231/01.

In caso di violazione del Modello da parte di singoli membri del Consiglio dei Regolani, l’Organismo di Vigilanza informa lo Scario, mentre in caso di violazione del Modello da parte di tutti i membri del Consiglio dei Regolani verrà informato il Collegio di Controllo. Gli organi interpellati provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Le eventuali sanzioni applicabili ai Regolani possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura scritta a verbale;
- sospensione del compenso;
- segnalazione al Consiglio di Regola per gli opportuni provvedimenti.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, i Regolani abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del decreto, nonché qualora abbiano omesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale dell’ente, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

La vigilanza da parte degli apicali sull’attività dei soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza, nell’ambito delle previsioni e dei doveri di cui al codice civile, si esplica principalmente attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dal presente Modello, mediante le attività dell’Organismo di Vigilanza e delle altre strutture operative interne incaricate delle attività di controllo, nonché di tutte le informative periodiche e occasionali fornite agli apicali dai predetti soggetti.

5.2.3. nei confronti di consulenti / collaboratori esterni

Le violazioni, da parte dei soggetti terzi consulenti e collaboratori esterni di MCF, delle regole del Codice Etico e del presente Modello, può comportare l’attivazione delle clausole contrattuali sanzionatorie inserite nei relativi contratti. Tale attivazione è

obbligatoria se richiesta dall'Organismo di Vigilanza.
Resta salvo il diritto di MCF di chiedere il risarcimento dei danni.

5.2.4. nei confronti di partner commerciali e finanziari

Le violazioni, da parte di partner commerciali e finanziari, delle regole del Codice Etico e del presente Modello possono comportare l'attivazione delle clausole contrattuali sanzionatorie inserite nei relativi contratti. Tale attivazione è obbligatoria se richiesta dall'Organismo di Vigilanza.

Resta salvo il diritto di Magnifica Comunità di Fiemme di chiedere il risarcimento dei danni.

5.2.5. nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Qualora la Presidenza fosse informata in merito a violazioni del presente Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza, provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee.

* * * *

6. IL CODICE ETICO

6.1. Contenuto del Codice Etico

L'adozione, da parte di Magnifica Comunità di Fiemme, di principi etici rilevanti ai fini della trasparenza e correttezza dell'attività dell'organizzazione e utili ai fini della prevenzione dei reati ex d.lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Tali principi etici sono inseriti nel Codice Etico adottato da Magnifica Comunità di Fiemme, parte integrante del presente Modello.

Il "Codice Etico 231", voluto e approvato dal Consiglio dei Regolani, contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e dei principi etici adottati dall'ente. Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, definendo i principi di "deontologia dell'ente" che Magnifica Comunità di Fiemme riconosce come propri.

6.2. Destinatari del Codice Etico

Il Codice Etico si rivolge a tutti i dipendenti di Magnifica Comunità di Fiemme, nonché a tutti gli organi dell'Ente. Tali soggetti sono, pertanto, tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico e a contribuire alla sua attuazione e alla diffusione dei principi in esso sviluppati. Insieme allo Statuto, il Codice Etico rappresenta un valido strumento di orientamento anche per i soggetti che a vario titolo forniscono gli strumenti necessari al raggiungimento dello scopo sociale.

Le norme del Codice Etico devono essere osservate anche dai fornitori di beni o servizi, dai consulenti e più in generale da qualsiasi controparte contrattuale di Magnifica Comunità di Fiemme. Come chiarito ai precedenti punti 5.2.3 e 5.2.4, la violazione delle norme del Codice Etico e del Modello fonda il diritto (e dovere) di Magnifica Comunità di Fiemme alla risoluzione del contratto.